

OGGETTO: Autorizzazione a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Monza ai fini della definizione in sede di conciliazione della questione introdotta dal Sig. Iannizzi Ottavio.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di comparire dinanzi al Giudice di Pace di Monza ai fini della definizione in sede di conciliazione della questione introdotta dal Sig. Iannizzi Ottavio.
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Monza ai fini della definizione in sede di conciliazione della questione introdotta dal Sig. Iannizzi Ottavio;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

In data 03.11.2004 l'Ufficio del Giudice di Pace di Monza ha notificato al Dott. Onofrio Venezia, impropriamente ritenuto Responsabile del Settore Tributi del Comune di Sesto San Giovanni, convocazione per l'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 18.11.2004 al fine di esperire il tentativo di conciliazione in sede non contenziosa richiesto dal Sig. Iannizzi Ottavio nei confronti di questo Comune.

Il tentativo di conciliazione ha per oggetto la ripetizione di importi pagati dal contribuente per tassa smaltimento rifiuti e dallo stesso ritenuti indebiti a causa della minor superficie eccepita rispetto a quella precedentemente dichiarata con regolare denuncia.

La vicenda, già sottoposta all'Ufficio nel 1999 con istanza presentata dal contribuente, era stata successivamente oggetto di riesame su richiesta proveniente dall'Ufficio del Difensore Civico; procedure entrambe conclusesi con il riconoscimento della richiesta unicamente per l'annualità citata ma respinta per le annualità pregresse.

Non avendo il contribuente presentato ricorso avverso il rigetto della istanza suddetta dinanzi al competente giudice tributario nei termini prescritti dalle norme vigenti, la vicenda sotto il profilo evidenziato quindi deve ritenersi definitivamente esaurita.

L'azione promossa in sede civile, ove il tentativo di conciliazione non sortisse esito positivo, tenderebbe invece ad accertare nei confronti dell'Ente l'eventuale sussistenza di indebito oggettivo.

In questo caso tuttavia, in capo alla parte attrice sussisterebbe l'onere di provare l'inesistenza o il venir meno della originaria "*causa debendi*". L'eventuale indebito avrebbe infatti origine nella minor superficie, constatata nel 1999 nel corso delle operazioni di censimento degli immobili siti nel territorio comunale, rispetto a quelle

inizialmente dichiarate dall'occupante. Tale constatazione, risoltasi nell'adeguamento del tributo per l'annualità 1999, come è ovvio nulla prova rispetto alla causa da cui scaturisce la differenza riscontrata tra la superficie constatata e quella maggiore dichiarata dal contribuente.

Differenza che potrebbe originare tanto da semplice errore del dichiarante, quanto da circostanze di fatto che abbiano inciso "fisicamente" sulle dimensioni dei locali occupati e che l'occupante avrebbe ommesso di dichiarare al Comune.

Quest'ultima ipotesi renderebbe quindi rilevante accertare il momento in cui tali dimensioni siano mutate al fine di determinare l'annualità di riferimento.

A tale percorso, senza dubbio preferibile sotto il profilo del corretto accertamento del diritto alla ripetizione, nel caso di specie fa contrasto la valutazione della economicità di una

opposizione che, per risorse impiegate non si giustificerebbe rispetto al valore della controversia complessivamente determinabile in Euro 150,00 circa.

Si ritiene pertanto di proporre sin da ora l'autorizzazione al Sindaco o a suo delegato a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Monza ai fini della definizione in sede di conciliazione della questione introdotta dal Sig. Iannizzi Ottavio.

Sesto San Giovanni, 08.11.04

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia